

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA PUBBLICA (ART. 12 DELLA LEGGE 07/08/1990 N. 241)

ART. 01
FINALITA'

Il Comune di Introbio, allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, sostiene gli enti e gli organismi pubblici e privati, che operano, per fine istituzionale e statutario e senza fine di lucro, in tali settori e contribuisce alle iniziative promosse e gestite dai soggetti stessi.

ART. 02
BENEFICIARI

Beneficiari degli interventi di cui al presente articolo 1) possono essere enti, associazioni, istituzioni, comitati, organismi, sodalizi, pubblici o privati, aventi sede nel Comune di Introbio o, comunque, operanti nell'ambito di tale territorio, con attività ed iniziative dirette a perseguire le finalità di cui all'art. 1) nello stesso interesse della comunità locale.

Tra i beneficiari degli interventi di cui trattasi sono ricompresi gli organismi e le associazioni costituiti tra i dipendenti del Comune di Introbio per le attività culturali, ricreative ed assistenziali, i cui statuti garantiscono la partecipazione di tutti i lavoratori ed il controllo democratico della gestione.

ART. 3
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi consistono, in particolare:

- a) nell'erogazione di contributi ordinari in denaro;
- b) nell'erogazione di contributi straordinari in denaro;
- c) nella concessione in uso, gratuita od agevolata di immobili ed impianti comunali;

ART. 04
CONTRIBUTI ORDINARI

Il Comune assegna, annualmente, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria degli enti ed associazioni che ne facciano apposita richiesta.

I soggetti che intendono fruire di tali contributi devono farne domanda al Sindaco entro il 31 Maggio di ogni anno.

L'istanza deve essere *corredata*, a pena di esclusione, della seguente documentazione:

- a) documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo) ove questo sia un Ente od un'associazione privata. In casi particolari l'Amministrazione Comunale potrà consentire che in luogo di tali documenti venga presentata una dettagliata relazione sottoscritta dal responsabile o legale rappresentante dalla quale risultino scopi o finalità dell'ente, associazioni od organismi richiedenti.
- b) dettagliato rendiconto delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente.
- c) dettagliato programma delle attività e delle iniziative per l'anno di riferimento, accompagnato da una relazione illustrativa e da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e dell'indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente.

Alla domanda di contributo il richiedente potrà unire ogni altro documento od elemento utile per una più completa valutazione della domanda stessa.

La Giunta Municipale, sulla base delle domande presentate tenuto conto degli stanziamenti di spesa previsti sul bilancio comunale, approva entro il 30 giugno il piano di riparto dei contributi ordinari da assegnarsi.

Nell'assegnazione dei contributi si dovrà tenere conto:

- della rilevanza, sul piano del pubblico interesse locale, dell'attività generale svolta per finalità strutturali ed istituzionale;

- del grado e delle capacità di coinvolgimento della comunità locale in detta attività;
- della rilevanza quantitativa e qualitativa delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente (documentazione dal rendiconto di cui alla lettera b) del precedente art. 4, e per quelle programmate per l'anno di riferimento (illustrate nel programma di cui alla lettera c) del precedente art. 4;
- dell'oggettivo grado di complementarietà ed integrazione di detta attività ed iniziative con i programmi dell'Amministrazione Comunale nel settore;
- dei costi di funzionamento, di quelle di gestione delle attività e delle iniziative per l'anno di riferimento e delle disponibilità economiche del richiedente, desumibili dalla documentazione di cui alla lettera c) del precedente art. 4;

I contributi concessi potranno essere di entità diversa per i vari assegnatari.

Per il disposto dell'art. 12 della legge 07/08/1990 n. 241, costituisce allegato obbligatorio del piano di riparto una relazione con la quale dovranno essere adeguatamente esplicitate le ragioni dell'accoglimento o del diniego dell'istanza di contributo della determinazione dell'entità dei contribuenti. Da tale relazione dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento per la concessione dei contributi.

Il piano di riparto, con unita la relazione illustrativa predetta dovrà essere comunicato a tutti i richiedenti entro quindici giorni dalla data dell'approvazione da parte della Giunta Comunale.

L'approvazione del piano di riparto vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti ed il Sindaco è autorizzato ad erogare gli stessi, con emissione di regolari mandati di pagamento intestati ai beneficiari.

ART. 5
INTERVENTI STRAORDINARI

Ad istanza dei soggetti di cui al precedente art. 2) il Comune, nei limiti degli appositi stanziamenti di Bilancio, potrà concedere contributi una tantum, finalizzati, per l'attuazione di iniziative particolari e straordinarie nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1.

Le domande di contributo dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della data di effettuazione delle iniziative e dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da:

a) documentazione di cui alla lettera a) del precedente art. 4. Tale documentazione non è richiesta per i soggetti che abbiano fruito nell'anno di riferimento dei contributi ordinari di cui al precedente art. 4;

b) dettagliata relazione sulla natura e sugli scopi dell'iniziativa programmata e sulle modalità organizzative ed attuative della stessa;

c) dettagliato ed analitico preventivo di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende far fronte ai costi previsti.

Per particolari iniziative e manifestazioni, organizzate dall'Amministrazione Comunale, di tipo ricreativo, culturale ed artistico che richiedano la collaborazione di enti, associazioni, sodalizi e gruppi operanti nei settori relativi, l'assegnazione di contributi potrà avvenire su proposta del servizio o dell'Assessorato competente.

La proposta dovrà essere obbligatoriamente corredata da una relazione con la quale siano adeguatamente esplicitati i motivi e le esigenze dell'intervento e della collaborazione del soggetto beneficiario del contributo e siano illustrate le caratteristiche e le modalità di tale intervento.

La concessione dei contributi di che trattasi avverrà con deliberazione della Giunta Comunale dalla quale dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento per la concessione dei contributi stessi.

Il Sindaco provvederà all'erogazione del contributo concesso, mediante emissione di regolare mandato di pagamento intestato al beneficiario.

Per nessun motivo potranno essere liquidati e pagati, sotto forma di contributi di cui al presente articolo, corrispettivi per servizi e prestazioni rese da enti, associazioni ed altri soggetti di cui all'art. 2 a favore del Comune, in violazione delle normative vigenti in materia di contratti e spese dell'ente locale ed in materia fiscale.

ART. 6
UTILIZZO DI IMMOBILI, IMPIANTI E BENI

Per le finalità di cui all'art. 1 il Comune può consentire ai soggetti indicati nell'art. 2 l'uso gratuito od agevolato di immobili ed impianti comunali, in relazione all'effettiva disponibilità di tali beni ed al loro non utilizzo per altre esigenze e necessità di pubblico interesse.

L'uso dei beni, in via ricorrente od eccezionale, è disposto, su istanza dei soggetti interessati, corredata dalla documentazione necessaria per l'indicazione della configurazione

giuridica, delle finalità e delle attività istituzionali dell'Ente richiedente e di una relazione sugli scopi e sulle modalità dell'utilizzo del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste sulla base di criteri di cui all'art. 4.

L'uso può essere consentito o nella forma di comodato ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile, con o senza carico di oneri accessori per il comodato, od in concessione a condizioni agevolate.

La concessione dell'uso del bene dovrà avvenire sulla base di un apposito disciplinare contenente le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo, gli obblighi e le responsabilità del concessionario nonché la clausola espressa dell'obbligo del concessionario stesso di restituire il bene, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, può erogare sovvenzioni ad enti o privati per l'utilizzo ricorrente od eccezionale di strutture di loro proprietà per attività ed iniziative del Comune stesso o di interesse comunale.

ART. 7

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Destinatari dell'intervento:

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani;
- inabili;
- persone o nuclei "a rischio"
- cittadini o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del D.P.R. 616/77;
- vedove o persone assimilabili con figli minori di 15 anni (18 anni se studenti);

Tipologia dell'intervento

L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo finalizzato al superamento di una situazione di precarietà sulla base dei criteri previsti dal Piano Regionale Socio-Assistenziale;

Modalità dell'intervento

L'intervento di cui al presente articolo è richiesto dall'interessato oppure dai servizi sociali competenti con specificata la motivazione e con allegata la documentazione comprovante lo stato di bisogno.

L'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi dei servizi sociali competenti può richiedere eventuali accertamenti.

La concessione del contributo è disposta dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione Servizi Sociali.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 8

Limitatamente all'anno 1994, le istanze dirette ad ottenere, nell'ambito dei fondi del Bilancio 1994 allo scopo impegnati, i contributi di cui all'art. 4 potranno essere presentate entro il 30/09/1994.

ART. 9

Non sono considerati vantaggi di carattere economico e non sono pertanto soggetti alla disciplina del presente regolamento i conferimenti da parte del Comune ad Enti, istituzioni, associazioni, comitati e privati, di targhe, coppe ed altri premi non in denaro per ragioni di rappresentanza ed in relazione al patrocinio del Comune di manifestazione ed iniziative di interesse comunale.

Il presente regolamento adottato con delibera
Consiliare n. 36 del 09/06/1994, approvato con atto n. 33765 del
05/07/1994 del CO.RE.CO. di Milano, è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune, per 15 gg. consecutivi dal
al _____ senza opposizioni.

~~25 LUG. 1994~~

~~9 AGO 1994~~

10 AGO. 1994

Introbio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

